



AVVISO DI INIZIO LAVORI DI COSTRUZIONE
(Art. 23 RLE)

Mappale no.: _____ Sezione: 1- Bioggio 2- Bosco Luganese 3- Cimo 4- Iseo

Oggetto: _____

Proprietario: _____ Tel: _____

Istante: _____ Tel: _____

Progettista: _____ Tel: _____

Data della licenza: _____



DATA INIZIO LAVORI : _____

Direzione lavori:

Responsabile: Nome e Cognome: _____

Cellulare: _____ e-mail: _____

Ditta esecutrice:

Responsabile: Nome e Cognome: _____

Cellulare: _____ e-mail: _____

Ingegnere responsabile calcoli statici:

Responsabile: Nome e Cognome: _____

Cellulare: _____ e-mail: _____

Garante polizia del fuoco:

Responsabile: Nome e Cognome: _____

Cellulare: _____ e-mail: _____

Allegare distinta relativa a modi d'esecuzione, macchinari impiegati, misure a tutela della quiete, smaltimento sostanze pericolose. Si rammenta all'istante l'obbligo di versamento di eventuali contributi sostitutivi, prima dell'inizio dei lavori.

Difettando le informazioni richieste sui responsabili, l'inizio lavori non potrà essere autorizzato. Senza comunicazioni contrarie da parte dell'UTC entro 7 giorni dalla ricezione del formulario compilato, i lavori possono essere iniziati.

Luogo e data: _____ Firma del richiedente: _____

Legge edilizia

Responsabilità

Art 41e

Il progettista è responsabile personalmente, così come la direzione dei lavori, il committente e il proprietario del fondo, per quanto riguarda l'applicazione delle prescrizioni edilizie di polizia del fuoco.

Regolamento di applicazione della Legge edilizia

Inizio dei lavori e proseguimento

a) regola

Art. 23

- 1 I lavori non possono essere iniziati prima che la licenza edilizia sia cresciuta in giudicato, salvo diversa disposizione dell'autorità.
- 2 Almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori dev'essere inoltrata una notifica scritta al Municipio, informandolo sul nominativo dell'impresa di costruzione esecutrice dei lavori, sui modi di esecuzione, sulle macchine impiegate e sui provvedimenti previsti per la tutela della quiete dei rumori, come pure sulle modalità d'uso o di smaltimento di sostanze, materiali o prodotti potenzialmente pericolosi o nocivi per la salute.
- 3 L'impresa di costruzione esecutrice dei lavori è tenuta a far sì che sul cantiere venga installata e mantenuta durante tutto il periodo d'esecuzione dei lavori una tavola di dimensioni non inferiori a metri 1 di larghezza e metri 0.5 di altezza, collocata in luogo ben visibile entro cinque giorni dall'inizio dei lavori. Tanto la tavola quanto il sistema di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. La tavola dovrà recare impresse a colori indelebili la ragione sociale dell'impresa di costruzione esecutrice dei lavori, nonché i dati relativi alla direzione dei lavori.
- 4 I lavori sono considerati iniziati quando:
 - a) sono in corso d'esecuzione i lavori di demolizione necessari; oppure
 - b) sono state poste in cantiere le installazioni necessarie all'esecuzione dell'opera; oppure
 - c) è accertato che furono fatte spese ingenti per garantire la protezione del cantiere e di opere vicine; oppure
 - d) sono state gettate le fondamenta dell'edificio o impianto.
- 5 Trascorso il periodo di due anni senza che i lavori siano stati iniziati, il permesso non può più essere utilizzato prima dell'ottenimento del rinnovo (art. 14 LE).

Calcoli statici

Art. 33

I calcoli statici per i progetti di cui all'art. 7 del presente regolamento devono essere elaborati da un ingegnere giusta l'art. 4 LE.

Polizia del fuoco - Garante della qualità

Art. 44bter

- 1 Il garante della qualità ai sensi delle prescrizioni antincendio assicura la qualità dei lavori durante la progettazione, il concorso d'appalto e la realizzazione di tutte le misure della protezione antincendio costruttiva, tecnica, organizzativa e difensiva.
- 2 In particolare esso:
 - a) è responsabile della preparazione di tutti i documenti relativi alla protezione antincendio;
 - b) prima del rilascio del certificato di collaudo, conferma al tecnico riconosciuto, con una dichiarazione di concordanza, la completa e ineccepibile attuazione di tutte le misure antincendio pianificate e richieste;
 - c) svolge altri compiti particolari ad esso attribuiti dalle prescrizioni antincendio.
- 3 I requisiti richiesti per il ruolo di garante della qualità sono disciplinati dalle prescrizioni antincendio.
- 4 In ogni procedura il ruolo del garante della qualità può essere svolto dal tecnico riconosciuto chiamato a rilasciare i documenti di cui agli art. 44d e 44e.